

**Regolamento**  
**della legge cantonale di applicazione della legge federale**  
**sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni**  
**(RLCLArm)**  
 (del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009;

**decreta:**

**A. Autorità competenti**

**1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata<sup>1</sup>**

**Art. 1<sup>2</sup>** 1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l'autorità competente per l'applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.

2Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d'uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.

**2. Commissione d'esame**

**Art. 2** 1Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d'esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l'esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.

2La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.

3Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

**3. Delega per l'esame porto d'armi**

**Art. 3<sup>3</sup>** Il Servizio può delegare l'esecuzione dell'esame per l'ottenimento del permesso di porto d'armi a enti privati.

**B. Patente per collezionista**

**1. Domanda**

**Art. 4<sup>4</sup>** La domanda per l'ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l'apposito modulo, cui devono essere allegati:

- a) l'estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
- b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.

**2. Esonero dall'esame**

---

<sup>1</sup> Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

<sup>3</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

**Art. 5<sup>5</sup>** Il Servizio può esonerare dall'esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall'art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell'esercito.

**3. Idoneità dei locali e dei mobili**

**Art. 6** Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.

**C. Tasse**

**Art. 7** <sup>1</sup>La tassa d'esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.

<sup>2</sup>La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.

**D. Norma abrogativa**

**Art. 8** Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.

**E. Entrata in vigore**

**Art. 9** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

---

Pubblicato nel BU **2009**, 287.

---

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.